

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

STATUTO

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Pescocostanzo

1. Il Comune di Pescocostanzo è Ente Autonomo territoriale.
2. Esso impronta la propria attività ai principi dell'Ordinamento nonché a quelli della carta europea dell'autonomia locale.
3. Esso rappresenta, nell'ambito delle leggi generali della Repubblica e del presente statuto, la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la popolazione locale ed il proprio territorio precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalle norme statali, regionali e comunitarie.
5. Il Comune di Pescocostanzo fa proprie le finalità della L. 3.12.71, n. 1102 e della L. 31.01.94, n. 97 garantendo ogni iniziativa per il rispetto delle disposizioni a tutela delle zone montane.
6. Il Comune adotta come suo emblema lo stemma contenente tre monti araldici sormontati dal monogramma PC e da una corona regale avvolti, in basso, da una fascia contenente il motto «Sui Domina».
7. Sede, stemma, gonfalone ed il loro uso sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 2

Lo statuto

1. Lo statuto costituisce atto regolamentare generale, obbligatorio per legge, dal quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2. Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto, anche di portata generale che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.
3. Le norme del presente statuto possono essere modificate solo con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 52.

Art. 3

Principi generali

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e

compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile.

2. Esso assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4

Sviluppo economico

1. Il Comune di Pescocostanzo pone al centro di ogni sua iniziativa la salvaguardia del territorio ed in particolare la tutela e la valorizzazione del centro storico nelle sue peculiarità urbanistiche ed artistiche, assumendo ogni iniziativa necessaria per lo sviluppo di attività museografiche, documentane e comunque di valorizzazione dei beni culturali.

2. Il Comune di Pescocostanzo promuove lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia intervenendo direttamente, quale Ente proprietario e gestore di servizi, nelle attività che allargano le opportunità di crescita, di occupazione e di reddito del settore, con una politica attiva, organica e funzionale di coordinamento del settore agro-silvo-zootecnico.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio nei confronti del consumatore.

4. Sviluppa le attività turistiche promuovendo anche con iniziative autonome il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici con particolare riguardo per la ricettività.

5. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo per quello artistico; adotta le iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

7. Assume tutte le iniziative di competenza per la tutela dei cittadini e dei soggetti deboli quali inabili, handicappati, anziani, minori ed invalidi.

Art. 5

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della E. 8 giugno 1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 6

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e della L. 7.8.1990, n. 241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre ed ogni forma di divulgazione.

3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10.04.1991, n. 125 promuovendo, per quanto possibile la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali, nelle aziende, nelle commissioni comunali.

Art. 7

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 – comma III – lett. a della legge n. 142/90);
- c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni o Enti sovracomunali interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi.

TITOLO II I REGOLAMENTI ATTUATIVI

Art. 8

I Regolamenti

1. Per l'attuazione dei principi indicati nel presente statuto il Comune adotta una serie di regolamenti tra cui:

- a) il regolamento interno del Consiglio Comunale e della Giunta;
- b) il regolamento per la partecipazione;
- c) il regolamento per gli uffici;
- d) il regolamento di contabilità;
- e) il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti;
- f) il regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo e per l'esercizio delle competenze del difensore civico;
- g) il regolamento delle commissioni;
- h) il regolamento per la gestione dei beni agro-silvo pastorali;
- i) il regolamento per la concessione di contributi o sovvenzioni.

Art. 9

Efficacia dei regolamenti

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L. 8.6.1990, n. 142 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

2. I regolamenti sono soggetti alla duplice pubblicazione all'albo pretorio; essi diventano esecutivi dopo 10 giorni dalla seconda pubblicazione.

Art. 10

Principi fondamentali dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio e della Giunta è fondato sui principi indicati nel presente statuto ed alle finalità che seguono:

- a) garanzia per ciascun consigliere e assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
- b) il diritto per ciascun consigliere o assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
- c) il diritto per ciascun consigliere o assessore, o gruppo politico di far conoscere alla pubblica opinione i fatti che riterrà rilevanti;
- d) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto;
- e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività ed al conseguimento delle decisioni in tempo reale.

2. Il regolamento per la partecipazione:

- a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi in modo reale ed efficace nelle decisioni comunali ed a conoscenza con immediatezza ed in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;
- b) disciplina i compiti e le modalità di intervento delle commissioni di nomina consiliare attribuendo ad esse un ruolo non meramente consultivo e vincolante: le commissioni predispongono tutti gli atti preparatori alle decisioni degli organi deliberanti, svolgono analisi settoriali, emettono pareri preventivi, indirizzano l'operato amministrativo attraverso autonomi verbali di adunanza.
- c) disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa.

3. Il regolamento per gli uffici:

- a) disciplina la materia del personale e l'esercizio delle funzioni;
- b) tende alla valorizzazione del lavoro, al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità;
- c) disciplina il procedimento amministrativo ed assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai documenti anche in attuazione dei principi stabiliti nella L. 7.8.1990, n. 241; esso disciplina altresì:

- 1 - la dotazione organica del personale;
- 2 - le procedure per l'assunzione del personale;
- 3 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 4 - l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- 5 - le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
- 6 - le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 15, comma 7 della L. 142/90 che dovranno essere a termine e ad alto contenuto di professionalità.

4. Il regolamento di contabilità: disciplina il sistema contabile, la gestione del patrimonio.

- a - è fondato sui principi della chiarezza dell'atto contabile e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica;
- b - è fondato sui principi della chiarezza dell'atto contabile e del loro inscindibile

collegamento con una reale attività programmatica.

5. Il regolamento per la disciplina dei contratti:

- a - disciplina i contratti in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti;
- b - detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità e sicurezza dell'opera.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 10

Principi fondamentali dei regolamenti

Così modificato:

3°, Il Regolamento per gli uffici ed i servizi si uniforma ai principi e ai criteri di:

- a) **professionalità;**
- b) **responsabilità;**
- c) **autonomia;**
- d) **funzionalità;**
- e) **economicità di gestione.**

Il Regolamento disciplina:

- 1° - la individuazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, tenendo presente la realtà dell'Ente e la dotazione organica del Comune;**
- 2° - la materia del personale e l'esecuzione delle loro funzioni;**
- 3° - la individuazione dei responsabili, di ciascun servizio, nonché le loro attribuzioni, ove questo sia possibile, compatibilmente con il personale in servizio o ricorrendo a soluzioni convenzionali previste dalla legge;**
- 5° - gli incarichi di Direttore Generale, previa stipula di convenzione con altri Comuni, ai sensi dell'art. 51 bis, 3°, legge 142/90 qualora il Comune ravvisi la necessità di nomina per una gestione professionale dell'organizzazione tecnico-amministrativa dell'Ente;**
- 6° - le attribuzioni e le competenze del Segretario Comunale secondo la legge e lo Statuto Comunale;**
- 7° - la dotazione organica dell'Ente, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi fissati nei comma 1, e 2 dell'art. 36 D.Lgs. 29/1993.**

TITOLO III

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI E I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

Il consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Art. 12

Doveri del consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificati motivi, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e dopo motivato rigetto delle eventuali giustificazioni.

Art. 13

Poteri dei consiglieri

1. Le condizioni richieste per ricoprire la carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.

2. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale attraverso la presentazione di mozioni e proposte di deliberazione.

3. Egli ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato direttamente dagli uffici con le modalità previste dal regolamento, e dal Sindaco con interrogazione.

4. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento che garantirà da un lato la funzionalità degli uffici e dall'altro il diritto all'informazione.

5. Il Consigliere ha diritto di disporre nel tempo occorrente per l'esercizio del proprio mandato ai sensi delle vigenti leggi.

6. Il consigliere ha diritto di controllo e vigilanza sulle delibere di giunta con richiesta di esame da parte dell'organo di controllo per quelle ritenute illegittime oppure viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

Art. 14

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Sono efficaci dalla data di presentazione e sono irrevocabili (parere del Consiglio di Stato del 10.07.1991).

2. Il Consiglio si limita a prenderne atto e provvede alla surrogazione con il primo dei

non eletti appartenente alla stessa lista.

3. Le dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri determina lo scioglimento del Consiglio.

Art. 15

Il Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio: in caso di parità di voti la carica è assunta dal consigliere più anziano d'età.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due componenti.
2. Ciascun gruppo designa un capo-gruppo; in caso non intervenga tale designazione si considera capogruppo a tutti gli effetti il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17

Poteri del consiglio

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dalla E. n. 142/90 art. 32.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre comunque a ratifica del consiglio entro 60 gg.

Art. 18

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei consiglieri non convalidati, alla comunicazione dei due assessori nominati, tra cui il Vicesindaco ed all'approvazione del documento pro-grammatico a norma dell'art. 34 della L142/90.

2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione (L. 415/93). Ove non provveda nei termini, convocherà la seduta in via sostitutiva il Prefetto.

3. Il Sindaco assume immediatamente le funzioni di Capo dell'Amministrazione dopo la proclamazione. Assume le funzioni di Ufficiale di Governo solo dopo aver prestato giuramento nelle forme di legge.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese; ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Non si fa luogo all'approvazione del documento politico-programmatico, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri non convalidati.

6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono riservate alla legge.

7. La relazione programmatica deve essere presentata dal Sindaco presso la Segreteria dell'Ente per il parere di legittimità del segretario comunale almeno 2 giorni prima dell'adunanza e resta depositata in libera visione.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 18

Prima adunanza

Così modificato:

7° - la relazione programmatica deve essere presentata dal Sindaco presso la segreteria dell'Ente 2 (due) giorni prima dell'adunanza in libera visione.

Art. 19

Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Il Consiglio Comunale può essere convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri per argomenti che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale. In tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo previsto dal comma precedente, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo ad iniziativa del Sindaco con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 20

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco.
2. Nel caso di cui al comma II dell'art. 19 (convocazione su richiesta dei Consiglieri) debbono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti sempre che ricadano nelle competenze del Consiglio.

Art. 21

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 gg. prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, per le sedute straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno; in tali casi la discussione e la deliberazione possono essere differite, senza ulteriore convocazione, al giorno seguente, con decisione del Consiglio e con le modalità indicate nell'art. 125 del T.U. n. 148 del 1915.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del cpc per il computo dei termini.
3. L'avviso di convocazione, per il caso che si indichino sessioni consiliari straordinarie, viene inviato con il rispetto del termine di giorni tre di cui all'art. 125 del T.U. n. 148 del 1915.

Art. 22

Numero legale e validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale di Pescocostanzo si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di quattro consiglieri.

Art. 23

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 24**Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta:

a) quando ciò sia stabilito dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti e votanti;
b) quando si tratti di questioni concernenti persone o che importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche e di salute, sulla condotta pubblica e privata ovvero sulle capacità professionali di chiunque.

Art. 25**Votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o argomenti come specificato al precedente articolo lett. b) nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.
3. Il Consigliere comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione ove si tratti di atti che riguardano, in modo diretto e specifico, interessi propri, del coniuge, di parenti ed affini, di ascendenti e discendenti entro il quarto grado.
4. In caso di atti di portata generale e comunque scindibili, si procede a discussioni e votazioni separate.
5. I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche per le sedute di giunta e di commissione, anche per i componenti non consiglieri.

**CAPO III
COMMISSIONI, CONSULTE,
GRUPPI DI LAVORO**

Art. 26**Commissioni consiliari**

1. Il regolamento prevede la possibilità di costituire Commissioni Consiliari, permanenti e speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi e ne disciplina il funzionamento.

Art. 27**Commissioni di inchiesta**

1. Il Consiglio può istituire Commissioni per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune, stabilendo l'oggetto, le modalità ed i tempi dell'indagine.
2. La richiesta deve essere formulata da almeno 1/3 dei consiglieri in carica e si inten-

de approvata se consegue il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti.

Art.28

Consulte e gruppi di lavoro

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio Comunale può nominare consulte o gruppi di lavoro composti di consiglieri, dipendenti comunali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori economici, in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse comunale.

2. Il Regolamento disciplina il funzionamento di tali organismi.

3. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento, restano in carica le commissioni di nomina consiliare già istituite; il Consiglio può ugualmente provvedere alla costituzione di altre consulte disciplinandone il funzionamento con relativa delibera.

CAPO IV IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

ELEZIONI, DURATA IN CARICA, REVOCA

Art. 29

Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo esercita le attribuzioni ad esso conferite dalla L. 8.6.90 n. 142 e dalle altre leggi dello stato.

2. Chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge;

3. Il Sindaco esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse e dal presente statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali e dispone delle forze di polizia.

Art. 30

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In tale veste esso rappresenta l'Ente, anche tramite delegato, in seno a consorzi o

associazioni di Comuni.

3. Rappresenta il Comune nella stipulazione di contratti.

4. Nomina e revoca gli assessori ed il Vice Sindaco.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Della nomina degli assessori deve essere data comunicazione al consiglio nella prima seduta utile dopo l'insediamento.

La revoca degli assessori deve essere comunicata con provvedimento motivato; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente mandato.

7. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta predisponendo i relativi ordini del giorno.

8. Promuove accordi di programma, li approva con proprio atto formale e fa parte del collegio di vigilanza sulla sua esecuzione

(Art. 27 c. 1, 4 e 6).

9. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

10. Sovrintende al funzionamento degli uffici ed ai servizi come previsto agli artt. 51 (comma 2), 36 (comma 1) e 52 (comma 3) e designa i dipendenti responsabili del procedimento amministrativo nei casi previsti dal regolamento.

11. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90 nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

12. Presiede, anche tramite delegato, la commissione di disciplina per il personale (art. 51, comma 1).

13. Indice i referendum comunali.

14. Ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

15. Provvede all'osservanza dei regolamenti.

16. Può sospendere tutti i dipendenti del Comune riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza.

17. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.

18. Delega eventualmente a sovrintendere ad attività di uffici e servizi un consigliere comunale o altri cittadini che riferiscono del proprio operato alla Giunta.

19. Istituisce con proprio provvedimento e ne da notizia alla Giunta e agli Uffici, commissioni di lavoro, studio, preparazione e controllo su problematiche e materia di specifico interesse amministrativo. Le commissioni riferiscono al Sindaco stesso o all'Assessore delegato per materia dei risultati della loro attività.

Delle commissioni possono far parte cittadini, consiglieri ed esperti su specifiche materie.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 30

Competenze del Sindaco

Così modificato:

3° - Rappresenta il Comune nella stipulazione di contratti, salvo quanto stabilito dall'art. 39 lett. e).

Art. 31

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo ne assume le funzioni il Vicesindaco.

3. Della nomina di un Vicesindaco deve essere data comunicazione al Prefetto.

Art. 32

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede, e di due assessori scelti esclusivamente tra i Consiglieri comunali.

2. La presentazione degli Assessori è preceduta:

a) dall'approvazione di proposte politico-programmatiche contenute in un documento sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati recante gli obiettivi politici ed amministrativi. Le proposte ed il documento programmatico possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute della convalida.

3. Il Sindaco può revocare la delega ai singoli assessori ed al Vicesindaco e sostituire l'intera Giunta. In ogni caso deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33**Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza del Consiglio Comunale. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed acquisire al protocollo comunale. Dalla data del protocollo decorrono i termini per le successive incombenze di legge.

Art. 34**Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) Sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
 - b) Sopravvenienza di una carica ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) Negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a 3 sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della L. 23.4.1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune decorsi 10 gg. dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Per tale notifica provvede il Segretario obbligatoriamente entro 10 gg. dal ricevimento dell'istanza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 32.

SEZIONE II
LA GIUNTA
ATTRIBUZIONI, FUNZIONAMENTO

Art. 35**Organizzazione della Giunta**

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
2. Essa delibera con la maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza di voti.
3. Gli assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, con provvedimento di delega del Sindaco da emanarsi nella seduta di insediamento.
5. In assenza del Sindaco o del Vicesindaco, ne fa le veci l'Assessore anziano; in tal caso il Segretario comunale verbalizza la sopradetta assenza.
6. Le attribuzioni di cui al comma 4 possono essere modificate con provvedimento motivato del Sindaco.
7. Il Sindaco comunica al consiglio comunale le attribuzioni della giunta e le successive modifiche.
8. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche salva diversa decisione della giunta stessa espressa a maggioranza degli assessori presenti.

9. La Giunta è organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni ad esse attribuite dalla legge.

Nell'ambito delle proprie competenze la giunta:

- a) adotta gli atti esecutivi delle Deliberazioni di Consiglio;
- b) predispone i documenti programmatici da sottoporre a Deliberazione del Consiglio;
- c) delibera nelle liti attive e passive e nelle transazioni;

- d) adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente sulla base dei programmi approvati dal Consiglio;
- e) delibera i contratti ed ogni altra materia ad essa riservata dalle leggi e dal presente statuto;
- f) approva progetti esecutivi e loro varianti sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e previa acquisizione dei pareri da parte delle commissioni eventualmente interessate.
te collegialmente.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 35

Organizzazione della Giunta

Così modificato:

9° - la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, dagli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio, sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E altresì di competenza della giunta l'a-dozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente Statuto.

Art. 36

Attività degli assessori

- 1. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente solo collegialmente, in seno alla Giunta comunale.
- 2. La loro attività è coordinata dal Sindaco.
- 3. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi loro attribuiti forniscono le direttive politiche ai dirigenti ed agli uffici per la predisposizione di programmi e progetto obbiettivi.
- 4. Presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici alla Giunta per la loro

approvazione.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I GLI UFFICI COMUNALI

Art. 37

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2 lett. c) della L. 8.6.1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dagli accordi collettivi nazionali e dal regolamento.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 37

Personale

Così modificato:

I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico deliberato all'organo esecutivo.

Art. 38

Doveri dei dipendenti pubblici

1. I dipendenti comunali, anche se preposti ad uffici e servizi, assolvono ai compiti di ricognizione, preparazione ed istruttoria loro attribuiti dal Segretario per la realizzazione di progetti obbiettivo o su singole materie. Dei tempi e delle modalità di istruttoria essi personalmente responsabili.

2. La responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato.

3. È istituita anche nelle more di revisione del regolamento, la commissione di disciplina per gli impiegati e dipendenti pubblici; di essa fanno parte il Sindaco o suo delegato, che la presiede, il Segretario comunale e un dipendente designato, all'inizio dell'anno dal personale comunale.

Art. 39

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di competenza fra gli uffici e tra organi amministrativi.
3. Partecipa alle sedute di Giunta e di Consiglio esercitando consulenza tecnico-giuridica, esprime il parere di legittimità sugli atti ai sensi dell'art. 53 della E. 142/90.
4. Cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni.
5. È membro della commissione di disciplina di cui all'art. 41.
6. È ufficiale rogante, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale per gli atti indicati all'art. 1 della E. 9, 6, 1947, n. 530.
7. Svolge tutte le funzioni previste negli artt. 52 e segg. della L. 142/90 e, per quanto compatibili con il presente statuto, tutte le funzioni attribuite dalla stessa legge a dipendenti con funzioni e grado di "DIRIGENTI"
8. In raccordo con gli organi di governo, adotta gli atti a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune, quali i certificati, le licenze, e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616.
8. Il regolamento del personale potrà prevedere la figura di un vice segretario.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 39

Segretario comunale

Così modificato:

1° - Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrative nei confronti degli organi del Comune.

Allo stesso sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Spettano al Segretario Comunale tutti i compiti compresa l'adozione di atti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Nel rispetto dell'art. 17, 68°, legge 17.05.1997, n. 127, il Segretario:

- a) **partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;**
- b) **roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;**
- c) **presiede le commissioni di gara e di concorso;**
- d) **assume atti di amministrazione e gestione del personale;**
- e) **stipula tutti i contratti in cui è parte il Comune, salvo quanto stabilito alla lett. b);**

f) emette attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenze.

2° - Al Segretario Comunale sono attribuite le funzioni di coordinamento e sovrintendenze responsabili di servizi in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco.

3° - Allo stesso possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di ((Direttore Generale» ai sensi dell'art. 6, 10~, legge 15.05.1997, n. 127.

4° - Il Segretario Comunale ha poteri sostitutivi e surrogativi nei confronti dei responsabili dei Servizi.

5° - Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere la figura di un vice-segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6° - Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti comunali o conferito-gli dal Sindaco.

Art. 40

I responsabili dei servizi

1. I dipendenti comunali dipendono gerarchicamente dal Segretario comunale e dal Sindaco per le funzioni di ufficiale di governo.

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento.

2. Essa è improntata a criteri di razionalità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento individua per aree funzionali l'organizzazione degli uffici ed i responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90.

4. I responsabili dei servizi non rivestono necessariamente qualifiche dirigenziali o direttive: essi sono tenuti alla elaborazione di proposte ed atti sottoposti all'esame degli organi di governo, ne curano le istruttorie, provvedono alla loro attuazione; ad essi fa capo la responsabilità dell'attuazione dei procedimenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e di regolamento per l'attuazione della L. 24 1/90.

In esecuzione della delibera n. 35/C.C. del 01.10.1997, integrata con delibera n. 43/C/C del 27.10.1997, a seguito di O.I. dell'organo regionale di controllo, esecutiva ai sensi di legge, sono apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale di Pescocostanzo.

Art. 40

I responsabili dei servizi

4° - I responsabili dei servizi sono individuati prescindendo dal livello di inquadramento professionale, tenendo conto delle proprie capacità tecnico-professionali attinenti all'espletamento della funzione attribuita.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 41

Libere forme associative

1. Il Comune di Pescocostanzo riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere la efficacia della democrazia.

2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale quali scuole materne, impianti sportivi, attività scolastiche, assistenza anziani, attività ricreative e simili.

3. Gli utenti di detti servizi debbono formalmente costituirsi e documentare annualmente della loro attività al Sindaco che ne riferisce al Consiglio.

4. Il comune considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere agli atti, alle strutture ed ai servizi dell' amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l' amministrazione.

5. La consultazione popolare è obbligatoria in occasione di approvazione di bilanci pluriennali, del Piano regolatore generale, dei piani commerciali.

6. Soggetti della partecipazione sono, in particolare, le organizzazioni economico sociali di categoria riconosciute a livello sovracomunale che ne facciano espressa richiesta allegando l'elenco di non meno di 20 aderenti residenti nel Comune di Pescocostanzo.

7. Ai fini della consultazione nessun cittadino può figurare come appartenente a più di una organizzazione.

8. La consultazione si attua attraverso l'invio o l'illustrazione di temi e problemi da affrontarsi per parte dell' amministrazione:

entro i 10 giorni successivi i soggetti della consultazione dovranno far pervenire al Comune le loro proposte e/o osservazioni.

9. Del risultato della consultazione e delle proposte pervenute si da atto nelle deliberazioni che vengono adottate in merito dagli organi comunali.

Art. 42

Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente articolo possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio nel rispetto delle competenze di ciascun organo.

2. La risposta è data per iscritto entro 60 giorni.

Art. 43**Petizioni ed istanze**

1. I soggetti di cui al precedente articolo 44 possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Eguale richiesta possono formulare 200 cittadini residenti nel Comune: le relative firme sono dichiarate vere da almeno cinque presentatori che depositano personalmente la petizione alla segreteria del Comune.

3. Sulla petizione decide l'organo del Comune competente nella materia e la relativa delibera viene comunicata al primo firmatario entro 10 giorni dall'adozione.

4. Sulle istanze dei cittadini gli organi ai quali sono dirette provvedono nei modi di legge dandone comunicazione al primo firmatario entro 10 giorni dalla decisione.

Art. 44**Diritto d'iniziativa-proposte**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 60 elettori.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità.

4. I sottoscrittori dovranno dimostrare il titolo di residenza, anche collettivo, ed autenticare le firme nei modi di legge.

5. La Giunta esprime parere sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio entro il termine di 90 gg.

Art. 45**Referendum consultivo**

1. Lo statuto prevede l'uso del referendum consultivo come strumento ordinario di verifica e di orientamento dell'attività amministrativa. Il regolamento determina il tempo massimo entro cui devono essere indetti i referendum e le percentuali minime dei votanti necessarie per ritenere validi e cogenti i risultati della consultazione.

2. Il Sindaco indice referendum consultivi comunali nei seguenti casi:

- a) su richiesta della Giunta o del Consiglio in ordine a provvedimenti, regolamenti o norme statutarie che tali organi intendono adottare e che si intendono sottoporre a verifica;
- b) su richiesta del 20% degli elettori costituiti come al precedente art. 46 in ordine a proposte innovative circa provvedimenti, regolamenti o norme statutarie.

3. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla proposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; in caso contrario è dichiarato respinto.

4. Non è ammesso più di un referendum per ogni anno a meno che i proponenti non si

accollino ogni relativo onere finanziario fornendo all'uopo idonee garanzie.

5. Sull'ammissibilità del referendum si pronunciano collegialmente il difensore civico, il segretario comunale ed il Giudice conciliatore.

Art. 46

Il difensore civico

1. Il difensore civico è un organo individuale. Esso svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;
- b) tutela i diritti dei cittadini, con particolare riferimento alle garanzie sancite dalle leggi 142/90 e 241/90, assume decisioni ed interventi finalizzati a rimuovere ogni iniziativa tesa a limitare o a condizionare l'efficienza dell'apparato amministrativo.

2. L'amministrazione comunale assume tutte le iniziative di sua competenza perché la nomina del difensore civico venga effettuata a livello comprensoriale. In ogni caso provvederà alla stesura del regolamento circa il funzionamento di detto istituto entro tre anni dall'approvazione dello statuto.

TITOLO VI

Art. 47

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Lo statuto recepisce e fa suoi usi, consuetudini, regolamenti, statuti, capitoli ed obbligazioni poenes acta desumibili dal Liber Jurium, dalle deliberazioni decurionali e dalla documentazione di archivio storico in quanto non in contrasto con l'Ordinamento, per la tutela e l'esercizio effettivo dei diritti civici;

4. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 48

Contratti

1. Ai sensi dell'art. 56 della L. 8.6.90 n. 142 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante il fine e l'oggetto del contratto nonché le modalità di scelta del contraente: la delibera a contrattare potrà contenersi negli atti che approvano i progetti o i programmi dell'amministrazione comunale e potrà limitarsi alla declaratoria dei fini che con il contratto si intende perseguire, qualora venga adottato uno degli schemi contrattuali del Ministero delle OO.PP. o della Comunità Economica Europea.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alle alienazioni, agli appalti, fatti salvi quelli di cui all'art. 32, lettera «M» della L. 142/90.

3. I contratti redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 49

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati unitamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune, rispettivamente.

Art. 50

Controllo economico finanziario e di gestione

1. Il Revisore comunale ed il responsabile dell'Ufficio ragioneria sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'amministrazione.

2. Con apposita relazione sottopongono alla Giunta o al competente assessore le opportune osservazioni, i rilievi ed i correttivi da adottare.

3. Al fine di agevolare i controlli di cui all'art. 46 comma 11 della L. 142/90, al revisore dei conti dovrà essere trasmessa, trimestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nelle entrate e nelle spese, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati tanto in competenza quanto in conto residui.

4. Eventuali iniziative ed osservazioni del revisore dei conti sono trasmesse alla Giunta che adotta le opportune iniziative.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 51

Disciplina transitoria

1. Fino a quando non sarà entrato in vigore il Presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, non incompatibili con la legge stessa.

2. Dopo l'entrata in vigore dello statuto e fino a quando non saranno emanati e resi esecutivi i regolamenti relativi, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore, le cui norme non siano in contrasto con quelle previste nello statuto medesimo.

3. Le norme contenute nei regolamenti vigenti e i regolamenti previsti nello statuto, devono essere adeguati o adottati, all'infuori dei regolamenti di contabilità e dei contratti che,

devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per lo statuto, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, in contemporanea affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. L'avvenuta affissione è certificata dal Segretario Comunale.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Comune di Pescocostanzo	Pag. 3
Art. 2 -Lo Statuto	Pag. 3
Art. 3-Criteri direttivi	Pag. 3
Art. 4 - Sviluppo economico	Pag. 4
Art. 5 - programmazione economico-sociale	

e territoriale	Pag. 4
Art. 6 - Partecipazione, Decentramento, Cooperazione	Pag. 4
Art. 7 - Servizi Pubblici	Pag. 5

TITOLO II I REGOLAMENTI ATTUATI VI

Art. 8 -I regolamenti	Pag. 5
Art. 9 -Efficacia dei regolamenti	Pag. 5
Art. 10 - Principi fondamentali dei regolamenti	Pag. 6

TITOLO III L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I I CONSIGLIERI E I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11 - Il Consigliere Comunale	Pag. 7
Art. 12- Doveri del Consigliere	Pag. 7
Art. 13- Poteri dei Consiglieri	Pag. 7
Art. 14 -Dimissioni del Consigliere	Pag. 8
Art. 15 - Il Consigliere Anziano	Pag. 8
Art. -16 - Gruppi Consiliari	Pag. 8

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.. 17 - Poteri del Consiglio	Pag. 8
Art. 18 - Prima adunanza	Pag. 9
Art. 19 - Convocazione del Consiglio Comunale	Pag. 9
Art. 20 - Ordine del giorno	Pag. 10
Art. 21 - Avviso di convocazione	Pag. 10
Art. 22 - Numero legale e validità delle sedute	Pag. 10
Art. 23 - Numero legale per la validità delle	

deliberazioni	Pag. 10
Art. 24 - Pubblicità delle sedute	Pag. 11
Art. 25 - Votazioni	Pag. 11

**CAPO III
COMMISSIONI, CONSULTE,
GRUPPI DI LAVORO**

Art. 26 - Commissioni consiliari	Pag. 11
Art. 27 - Commissioni d'Inchiesta	Pag. 12
Art. 28 - Consulte e gruppi di lavoro	Pag. 12

**CAPO IV
IL SINDACO
E LA GIUNTA COMUNALE**

SEZIONE I

ELEZIONI, DURATA IN CARICA, REVOCA

Art. 29 - Funzioni e competenze del Sindaco	Pag. 12
Art. 30- Competenze del Sindaco	Pag. 13
Art. 31 -	Pag. 14
Art. 32 - Composizione della Giunta Comunale –	Pag. 14

Mozione di sfiducia

Art. 33 - Dimissioni del Sindaco	Pag. 14
Art. 34 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore	Pag. 15

**SEZIONE II
LA GIUNTA,
ATTRIBUZIONI, FUNZIONAMENTO**

Art. 35 - Organizzazione della Giunta	Pag. 15
Art. 36 - Attività degli Assessori	Pag. 16

**TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

**CAPO I
GLI UFFICI COMUNALI**

Art. 37 – Personale	Pag. 16
Art. 38 - Doveri dei dipendenti pubblici	Pag. 16
Art. 39 - Segretario comunale	Pag. 17
Art. 40 - I responsabili dei servizi	Pag. 17

**TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI CIVICI**

**CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

Art. 41 - Libere forme associative	Pag. 18
Art. 42 - Interrogazioni	Pag. 18
Art. 43 - Petizioni ed istanze	Pag. 19
Art. 44 - Diritto di iniziativa – Proposte	Pag. 19
Art. 45 - Referendum consultivo	Pag. 19
Art. 46 - Il difensore Civico	Pag. 20

TITOLO VI

Art. 47 – Demanio e patrimonio	Pag. 20
Art. 48 – Contratti	Pag. 20
Art. 49 - Contabilità e bilancio	Pag. 21
Art. 50 - Controllo economico finanziario e di gestione	Pag. 21
Art. 51 - Disciplina transitoria	Pag. 21
Art. 52 - Entrata in vigore	Pag. 22